



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 13 (Traduzione)

Cooperazione relativa alle acque transfrontaliere

1. A complemento degli altri obblighi di cui agli articoli 11 e 12, le Parti che condividono le stesse acque transfrontaliere cooperano e prestano assistenza reciproca al fine di prevenire, controllare e ridurre gli effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico. In particolare, le Parti:

- a) si scambiano informazioni e conoscenze sulle acque transfrontaliere e sui problemi e sui rischi che queste presentano con le altre Parti che condividono le medesime acque;
 - b) si impegnano a istituire con le altre Parti che condividono le medesime acque transfrontaliere piani congiunti o coordinati di gestione idrica ai sensi dell'articolo 6 paragrafo 5 lettera b) e sistemi di sorveglianza e di allarme rapido e piani di emergenza a norma dell'articolo 8 paragrafo 1 al fine di intervenire in caso di epidemie o di casi di patologie connesse con l'utilizzo idrico e di rischi significativi di tali epidemie o casi, in particolare se dovuti a incidenti di inquinamento idrico o a fenomeni meteorologici estremi;
 - c) sulla base dei principi dell'uguaglianza e della reciprocità, adeguano i propri accordi o altri accordi concernenti le acque transfrontaliere del loro territorio al fine di eliminare ogni eventuale incongruenza con i principi di base del presente Protocollo e di definire i rapporti e la condotta reciproci per quanto concerne le finalità del presente Protocollo;
 - d) si consultano reciprocamente, su richiesta di una di esse, sull'importanza di eventuali effetti negativi per la salute umana che una patologia connessa con l'utilizzo idrico può comportare.
2. Qualora le Parti interessate siano Parti della Convenzione, la cooperazione e l'assistenza concernenti eventuali effetti transfrontalieri delle patologie connesse con l'utilizzo idrico che rappresentino un impatto transfrontaliero avvengono conformemente alle disposizioni della Convenzione.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-13>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it